Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 ottobre 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 20 OTTOBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69:

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. a tasso variabile 1981-1986 - 3ª emissione » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. 7% 1971-1986 - 1ª emissione » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Banco di Napoli, direzione generale, in Napoli: Obbligazioni « O.C.I. a tasso variabile 1980-1985 - 1ª emissione » sorteggiate il 5 ottobre 1983.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1983 (rimborsabili dal 1° novembre 1983).

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1983 (rimborsabili dal 1° ottobre 1983).

Bosco & C., società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1983.

Distilleria canellese C. Bocchino & C., società per azioni, in Canelli: Estrazione di obbligazioni.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10 % 1977-1987 - II tranche » sorteggiate il 6 ottobre 1983.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10% 1977-1987 - I tranche » sorteggiate il 6 ottobre 1983.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 8% 1975-1985 - II tranche » sorteggiate il 6 ottobre 1983.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 10% 1977-1987 - III tranche » sorteggiate il 6 ottobre 1983.

Mediocredito del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « 7% 1973-1983 » sorteggiate il 6 ottobre 1983.

Celestri & C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1983.

E.N.E.L. - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1983.

Faber, società per azioni, in Bra: Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1983.

COFIPA - Compagnia finanziaria partecipazioni industriali, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1983.

Medaspan, società per azioni, in Meda: Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1983.

Tessiture di Nosate e San Giorgio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1983.

Norme di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di deroga al divieto di assunzione del personale del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D'INTESA CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 9, comma terzo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che per l'anno 1983 fa divieto alle Amministrazioni civili e militari dello Stato nonché al Servizio sanitario nazionale, agli enti locali ed agli altri enti pubblici di procedere ad assunzioni di personale;

Visto l'art. 9, comma quarto, della stessa legge che disciplina il potere di deroga al divieto in presenza di determinate circostanze e condizioni;

Ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1983 ha dichiarato illegittimo il predetto comma quarto nella parte in cui non prevede in capo alla regione il potere di deroga al divieto di assunzioni del personale delle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito regionale;

Considerata la competenza regionale nella materia della organizzazione dei servizi sanitari, ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli articoli 11, 15 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Ritenuto che spetta alla regione di valutare le singole esigenze rappresentate dalle unità sanitarie locali per la eventuale assunzione di personale, derogando ove occorra al divieto disposto per il 1983 ed adottando i necessari provvedimenti autorizzativi per il personale delle unità sanitarie locali medesime;

Considerata la necessità di emanare norme di indirizzo e coordinamento per disciplinare con criteri di uniformità l'esercizio del predetto potere delle regioni;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1983, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato delegato ad emanare d'intesa con il Ministro della sanità un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di deroghe al divieto di assunzione del personale del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Nei limiti delle piante organiche provvisorie stabilite ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, le regioni determinano per l'anno 1983, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzioni di personale, in special modo sanitario, nelle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Adottano, quindi, con l'osservanza delle procedure contemplate nei rispettivi statuti, i conseguenti provvedimenti, sempreché alle esigenze prospettate non si possa far fronte con i meccanismi di mobilità del personale previsti dalla normativa vigente.

Le eventuali nuove assunzioni dovranno essere effettuate soltanto a copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le regioni possono convalidare le deroghe al divieto di assunzione del personale del Servizio sanitario nazionale già disposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del quarto comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130. In ogni caso le assunzioni effettuate in base alle predette deroghe convalidate vanno computate entro la consistenza organica di cui ai precedenti commi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1983

Il Presidente: CRAXI

(5797)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 ottobre 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Arrigoni, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 27 settembre 1983, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Arrigoni, con sede in Roma, via Casilina n. 5, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Arrigoni, quale società collegata con la S.p.a. Genghini, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Arrigoni, con sede in Roma, via Casilina n. 5, collegata con la S.p.a. Genghini, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5798)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 settembre 1983.

Riduzione della gradazione alcoolica degli spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce disposizioni specifiche per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed, in particolare, l'art. 8, paragrafo 5;

Visto il regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente disposizioni sui vini a denominazione di origine controllata;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica concernenti il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e l'approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini di cui è prevista e disciplinata la spumantizzazione;

Considerato che i vini a denominazione di origine controllata nel tipo spumante possono essere ritenuti, ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 358/79 sopracitato, vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;

Considerato che l'andamento eco-climatico della corrente annata di produzione 1983 ha determinato le condizioni necessarie per l'applicazione nella produzione dei vini spumanti in discorso delle norme che consentono la fissazione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla loro produzione ai valori previsti nelle rispettive zone viticole C1B, C2 e C3 di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 337/79, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 338/79;

Considerato che per l'elaborazione dei vini spumanti i parametri sopra citati relativi al titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve rispondono anche ad effettive esigenze tecnologiche, avuto riguardo ai rapporti che si determinano con i valori dell'acidità fissa;

Ritenuta l'opportunità di applicare a tutti i vini a denominazione di origine controllata prodotti nell'annata 1983, nei rispettivi tipi spumanti, le norme sopracitate, in attesa di provvedere ad attuare una regolamentazione specifica a ciascuno di essi nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Le uve derivanti dalla vendemmia 1983 e destinate alla produzione dei tipi spumanti di vini a denominazione di origine controllata, riconosciuti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, debbono assicurare, in deroga a quanto previsto da ciascun disciplinare di produzione, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a quello previsto dall'art. 7, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 per le rispettive zone viticole.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti prodotti nell'annata 1983 devono presentare, compreso l'alcool contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10% vol.

I vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti prodotti nell'annata 1983 e derivanti da uve di vitigni aromatici devono presentare un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 6% vol. ed un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 10% vol.

Art. 3.

I produttori di uve della vendemmia 1983 provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono tenuti a:

dichiarare esplicitamente e separatamente nella denuncia delle uve prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il quantitativo di uve destinate alla produzione di mosti o di vini da spumantizzare per ottenere vini a denominazione di origine controllata di cui è prevista e disciplinata la spumantizzazione;

vendemmiare separatamente le uve di cui trattasi.

Art. 4.

Le uve dichiarate ai sensi e per gli effetti del precedente art. 3 devono essere vinificate separatamente e destinate esclusivamente alla produzione dei tipi spumanti dei rispettivi vini a denominazione di origine controllata, fermo restando che qualsiasi diversa eventuale destinazione fa decadere il diritto all'uso della denominazione di origine stessa e della qualifica di vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate.

Art. 5.

Sui recipienti contenenti mosti o vini aventi i requisiti di cui al presente decreto, destinati alla spumantizzazione, devono essere apposte, ben visibili, indelebili ed inamovibili, le indicazioni relative alla denominazione del prodotto, alla sua destinazione, al quantitativo ed al titolo alcolometrico volumico totale.

Art. 6.

Gli elaboratori di vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti, interessati all'applicazione della disciplina prevista dal presente decreto, sono tenuti a denunciare sollecitamente e comunque non oltre il termine ultimo del periodo vendemmiale al competente istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi i quantitativi di mosti o di vini detenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(5737)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 aprile 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di « Papa Pio XII » nel venticinquesimo anniversario della morte.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 850, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di un francobollo commemorativo di « Papa Pio XII » nel venticinquesimo anniversario della morte;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1590 del 29 marzo 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di « Papa Pio XII » nel venticinquesimo anniversario della morte, nel valore da L. 1.400.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; tiratura: cinque milioni di esemplari; colore: azzurro intenso; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura S.S. Papa Pio XII in atto di benedire. Nella vignetta figurano la leggenda « EUGENIO PACELLI PIO XII », le date « 1876-1958 », il valore « 1.400 » e la scritta « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 32 Poste, foglio n. 223

(5759)

DECRETO 18 aprile 1983.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni aeronautiche italiane ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1981, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Le costruzioni aeronautiche italiane »;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1590 del 29 marzo 1983;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli, nel valore unico da L. 400, appartenenti alla serie ordinaria « Le costruzioni aeronautiche italiane », aventi come soggetti l'aereo SIAI 211, l'elicottero A 129 Agusta, l'aereo Caproni C 22 J e l'aereo AM-X Aeritalia Aermacchi.

Detti francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; foglio: dieci esemplari per ciascun soggetto; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati (f.to carta 25,4 × 30) di cui dieci raffigurano il satellite scientifico San Marco II e gli altri dieci il satellite L-SAT; quadricromia.

Nelle vignette sono riportate, oltre le riproduzioni degli aerei, le rispettive sigle di denominazione, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore « 400 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 224

(5760)

DECRETO 21 maggio 1983.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario dedicato alla « Corsa dei ceri di Gubbio ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata nel 1983, fra l'altro, l'emissione di francobolli ordinari aventi come tematica « Il folclore italiano »;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i suddetti francobolli alla « Corsa dei ceri di Gubbio »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1595 del 10 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie « Il folclore italiano » dedicato alla « Corsa dei ceri di Gubbio », nel valore da L. 300.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13¼ × 14¼; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta rappresenta una scena della corsa dei ceri, manifestazione folcloristica che si tiene annualmente a Gubbio. Sul francobollo è riportata la leggenda « GUBBIO LA CORSA DEI CERI », la scritta « ITALIA » ed il valore « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1983

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 227

(5768)

DECRETO 21 maggio 1983.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del « 3° Congresso mondiale di informatica giuridica ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 128, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di un francobollo celebrativo del « 3° Congresso mondiale di informatica giuridica »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1595 del 10 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del « 3° Congresso mondiale di informatica giuridica », nel valore da L. 500.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura 13¼×14; tiratura: cinque milioni di esemplari; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione in cui sono riportati, in forma stilizzata, la quadriga che adorna il palazzo di giustizia in Roma, il mondo, ed un particolare di un terminale video per la gestione delle informazioni. Completano il francobollo le leggende « III CONGRESSO INTERNAZIONALE DI INFORMATICA GIURIDICA ROMA 1983 », la scritta « ITALIA » ed il valore « 500 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 231

(5767)

DECRETO 21 maggio 1983.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi « Europa 1983 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1983, fra l'altro, di francobolli celebrativi « Europa 1983 »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1595 del 10 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi « Europa 1983 », nei valori da L. 400 e L. 500.

Detti francobolli sono stampati in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun valore; colori: policromia; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette dedicate al tema « Le grandi opere del genio umano » riproducono: per il valore da L. 400, Galilei (da un disegno di Oltario Leoni) e due dei primi telescopi costruiti in Italia (1609); per il valore da L. 500, Archimede (da un busto in marmo conservato al museo nazionale di Napoli) ed una coclèa vista in sezione.

Sui due francobolli figurano il simbolo della CEPT e le leggende « EUROPA » e « ITALIA », quindi, rispettivamente, le leggende « GALILEI » e « ARCHIMEDE », ed i valori « 400 » e « 500 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 32 *Poste, foglio n.* 228

(5764)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 marzo 1983, n. **567.**

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di chirurgia, in Roma.

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di chirurgia, in Roma, eretta in ente morale con regio decreto **25** gennaio 1940, n. **68.**

Visto, *il Guardasigilli:* **DARIDA**
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* **1983**
Registro n. 33 *Beni culturali, foglio n.* **38**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia, ora Fulgorcavi Italia S.p.a., con sede legale in Latina e stabilimento in Pagani (Salerno), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiemme di Castel di Fiemme (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilbrenta di Ponte Arche, frazione Carres (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pettinatura Vello, con sede e stabilimento in Pistoia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.I.S. - Generale International Sales, con sede legale in Porto Recanati (Macerata), zona industriale in S. Maria in Potenza, è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.I.S. - Generale International Sales, con sede legale in Porto Recanati (Macerata), zona industriale in S. Maria in Potenza, è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simoncelli Sport di Alatri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 aprile 1982 al 9 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simoncelli Sport di Alatri (Frosinone), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ariflex S.p.a., con sede in Caronno Pertusella e stabilimento in Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianetti, con stabilimento e sede in Ceriano Laghetto (Milano) e stabilimento Gianetti-Osi di Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Osimi Frigerio S.p.a., con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Osimi Frigerio S.p.a., con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Osimi Frigerio S.p.a., con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata al 10 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fibres, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Nera Montoro (Terni), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si

applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace laterizi Umbertide, con sede in Umbertide (Perugia), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fornace laterizi Umbertide, con sede in Umbertide (Perugia), è prolungata al 19 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen & Figli S.p.a. di Arona (Novara), Meina (Novara), Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara), è prolungata al 14 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Werner Steffen & Figli S.p.a. di Arona (Novara), Meina (Novara), Soresina (Cremona) e Portomaggiore (Ferrara), è prolungata al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Wamar di Torino, è prolungata al 26 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Wamar di Torino, è prolungata al 26 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.M.A. S.p.A. - Compagnia molle acciaio, con sede legale in Trezzo sull'Adda e stabilimento e sede amministrativa in Roncello (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 4 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Famosa di Città di Castello (Perugia), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e stabilimento in Ginosa (Taranto), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neca - Necchi e Campiglio di Pavia, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sile Corpi scaldanti, con sede in Conegliano Veneto (Treviso) e sede amministrativa e stabilimento in Fossalta di Piave (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5772)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nel settore pelle e cuoio nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nel settore pelle e cuoio nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nel settore pelle e cuoio nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nel settore pelle e cuoio nel comune di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata per un trimestre dal 3 maggio al 31 luglio 1983.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel settore metalmeccanico di Casale Monferrato, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di prodotti farmaceutici da banco, operanti in provincia di Catania, è prolungata per un trimestre.

(5773)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile;
diritto commerciale;
storia del diritto romano.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:

patologia tropicale;
anatomia topografica veterinaria.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

teoria degli equilibri sociali.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia greca.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura spagnola;
filologia romanza.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5743)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 18 luglio 1983: « Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio d'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 213 del 4 agosto 1983).

All'art. 4 del decreto citato in epigrafe, tra i componenti la commissione elettorale circoscrizionale per la Sardegna, il nominativo « Pala sig. *Antonio, direttore amministrativo* - Università di Cagliari », deve leggersi: « Pala sig. *Antonino, coadiutore* - Università di Cagliari ».

(5792)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991

Si rende noto che il giorno 9 novembre 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle 84 serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976/1991, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 22 dicembre 1975.

Il giorno 10 novembre, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1984.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale.*

(5770)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Colline lucchesi ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Colline lucchesi » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 23 luglio 1968, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 1, 2, 5, 6 e 7 ed in parte gli articoli 3 e 4 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. « Rosso delle Colline lucchesi »

(Si propone di sostituire per intero l'art. 1 con il seguente testo):

Art. 1. — La denominazione di origine controllata « Colline lucchesi » è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

(Si propone di sostituire per intero l'art. 2 con il seguente testo):

Art. 2. — Il vino « Colline lucchesi » bianco deve essere prodotto con le uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano dal 50% al 70%;
Greco e/o Grechetto dal 5% al 15%;
Vermentino bianco dal 5% al 15%;
Malvasia del Chianti fino al 5%.

Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati per la provincia di Lucca e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Il vino « Colline lucchesi » rosso deve essere prodotto con le uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Sangiovese dal 45% al 75%;
Canaiolo dal 5% al 15%;
Ciliegiolo e Colorino dal 5% al 15%;
Trebbiano toscano dal 10% al 15%;
Vermentino - Malvasia del Chianti dal 5% al 10%.

(Si propone di sostituire il primo comma dell'art. 3 con il seguente testo):

Art. 3. — La zona di produzione del vino « Colline lucchesi », in provincia di Lucca comprende territori dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari.

(*Omissis*).

(Si propone di sostituire il primo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 4 con il seguente testo):

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Colline lucchesi » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

(*Omissis*).

La produzione massima per ettaro di uva ammessa per la produzione del vino « Colline lucchesi » bianco non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino « Colline lucchesi » rosso non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite e ad una produzione media per ceppo di 4 kg.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

(Si propone di sostituire per intero l'art. 5 con il seguente testo):

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino « Colline lucchesi » bianco una gradazione alcolica minima naturale di gradi 10,5 ed al « Colline lucchesi » rosso una gradazione alcolica minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

Per l'elaborazione del vino « Colline lucchesi » bianco è consentita la pratica del governo all'uso toscano, purché sia rispettata la resa massima uva/vino prevista nel precedente art. 4.

E' consentita, fatto salvo l'arricchimento secondo le norme in vigore, la tradizionale correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Colline lucchesi », nella misura massima del 10% del volume, con uve e mosti non concentrati e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

(Si propone di sostituire per intero l'art. 6 con il seguente testo):

Art. 6. — I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Colline lucchesi » bianco:

colore: bianco paglierino o giallo tenue;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

« Colline lucchesi » rosso:

colore: rosso rubino brillante;
odore: gradevole e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5 (di cui max 4 gr/l di zuccheri riduttori residui);
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

(Si propone di sostituire per intero l'art. 7 con il seguente testo):

Art. 7. — Alla denominazione « Colline lucchesi » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

(5683)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 363, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Bosio Celeste Alberto, nato il 31 luglio 1925 a Bolzaneto-Genova. — Giovane partigiano animato da vivo desiderio di operare per la libertà e per il riscatto della Patria, aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza distinguendosi ben presto per elevato senso di altruismo e grande abnegazione. Il 14 aprile 1945, in località Sommariva Perno, alla testa di pochi ardimentosi impegnava in un durissimo combattimento preponderanti forze nemiche costringendole ad asserragliarsi in un casolare. Nel prosieguo dell'azione si lanciava per primo all'assalto e dopo diverse ore di aspra lotta costringeva l'avversario alla resa. — Sommariva Perno, 14 aprile 1945.

Croci

Franchi Silvano, nato il 3 luglio 1924 a Barberino di Mugello (Firenze). — Giovane e ardente patriota partecipava animosamente alla lotta contro l'invasore della Patria dimostrando notevoli doti di coraggio e grande abnegazione. Nel corso di una rischiosa e delicata missione tendente a portare un importantissimo messaggio al comando di brigata partigiana veniva individuato e fermato da un soldato nemico che gli intimava di seguirlo. Benchè disarmato si avventava sull'avversario e, dopo furiosa lotta, lo faceva prigioniero riuscendo così a portare a termine la missione affidatagli. — Toscana, 20 febbraio 1944-7 settembre 1944.

Laurencic Rodolfo, nato il 25 ottobre 1920 a Trieste. — Fervente partigiano animato da vivo amor di Patria, manifestava in molteplici occasioni le sue doti di sagace organizzatore e di intelligente combattente, divenendo ben presto capo di S.M. di brigata partigiana. Il 29 giugno 1944, in località Courgnè, unitamente ad altro patriota penetrava di sorpresa in una caserma officina nemica riuscendo con audace azione a farsi consegnare dagli occupanti armi e materiale bellico. Magnifico esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Cuorgnè, 29 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 359, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Rudi Enrico, nato il 9 gennaio 1922 a Cazzano di Tramigna (Verona). — Patriota di sicura fede non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria distinguendosi ben presto per notevoli doti di coraggio e dando continue prove di grande sprezzo del pericolo. Nel corso del lungo e duro ciclo operativo riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare numerose azioni di sabotaggio che procuravano al nemico gravi perdite in uomini e in materiali. — Veneto, 1° marzo 1944-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 360, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Quazza Guido, nato il 14 giugno 1922 a Genova. — Valoroso combattente animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza dedicando tutto se stesso alla lotta partigiana. Il 4 ottobre 1944, in località None, alla testa di pochi ardimentosi impegnava per diverse ore di duro combattimento una consistente colonna motocorazzata nemica arrestandone l'avanzata e infliggendo all'avversario gravi perdite in uomini e in mezzi. — None, 4 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 361, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Larice Settimio, nato il 21 marzo 1903 a Mines (Brasile). — Patriota di sicura fede ed intrepido coraggio subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza prodigandosi per la costituzione delle prime squadre partigiane della provincia di Forlì divenendone ben presto uno dei maggiori organizzatori. Promosso commissario di distaccamento, nel corso del duro ciclo operativo riusciva ad ideare e nel contempo a realizzare numerose e audaci azioni di guerra che procuravano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. — Valbiano, 7 agosto 1944 - Mosella, 11 ottobre 1944.

Medaglia di bronzo

Manzan Giovanni, nato il 1° giugno 1925 a Spresiano (Treviso). — Valoroso combattente animato da vivo amor di Patria, subito dopo l'armistizio entrava nella resistenza distinguendosi ben presto per elevate doti di coraggio e grande abnegazione. Catturato e sottoposto ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Condannato a morte veniva fucilato ma, pur colpito gravemente, riusciva a fuggire; ripreso dagli stessi sgherri veniva da questi nuovamente colpito alla nuca con arma da fuoco e gettato nel fiume Bidoia. Rimasto miracolosamente ancora in vita, a stento riusciva a portarsi a riva ove veniva raccolto e curato da alcuni contadini della zona. Catturato una terza volta, solo il sopraggiungere delle forze liberatrici valeva a salvarlo da nuove torture. — Zona Treviso, 1° maggio 1944-1° maggio 1945.

Croce

Gianellini Renato, nato il 25 agosto 1922 a Villar Focchiardo (Torino). — Fervente patriota, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando notevole coraggio e grande abnegazione. L'8 luglio 1944, in località Balmafol, nel corso di un attacco da parte di preponderanti forze nemiche, nell'intento di ritardarne il movimento non esitava a portarsi in una posizione avanzata per svolgere un'azione di resistenza più efficace. Individuato e fatto segno a fuoco avversario rimaneva imperturbabile al suo posto permettendo così al proprio reparto di organizzarsi a difesa. — Balmafol, 8 luglio 1944.

(5588)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazioni all'ordinanza 11 ottobre 1983, n. 27/FPC, recante indennità a favore dei proprietari di immobili da destinare ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli. (Ordinanza n. 30/FPC).

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983, recante indennità a favore dei proprietari di immobili da destinare ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli;

Ritenuto che, allo scopo di agevolare i proprietari che offrono le abitazioni, è opportuno prevedere che ad erogare l'indennizzo siano, oltre al sindaco di Pozzuoli, anche i prefetti di Napoli, Caserta, Latina e Salerno;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra contraria disposizione;

Dispone:

L'indennizzo previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983 citata in premessa, può essere corrisposto anche dai prefetti delle province nelle quali sono ubicate le unità immobiliari poste a disposizione per la successiva assegnazione ai nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(5800)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Cittiglio, Secugnago, Brenta, Castelli Calepio, Oltre il Colle, Livo, Veniano, Suello, Sustinente, S. Alessio con Vialone, Torre d'Arese, Lirio, Sabbio Chiese e Dosso del Liro.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 12 luglio 1983, n. 30249: comune di Cittiglio (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 gennaio 1981, n. 9 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 dicembre 1981, n. 77);

deliberazione 5 luglio 1983, n. 30080: comune di Segugnago (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 23 aprile 1980, n. 33 e 26 settembre 1980, n. 56 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 2 luglio 1981, n. 43);

deliberazione 5 luglio 1983, n. 30084: comune di Brenta (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 luglio 1980, n. 26, integrata con deliberazione della giunta municipale 23 agosto 1980, n. 68 e successivamente ratificata con deliberazione consiliare 19 ottobre 1980, n. 32 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 marzo 1981, n. 10);

deliberazione 30 giugno 1983, n. 29827: comune di Castelli Caleppio (Bergamo) (piano adottato con deliberazioni consiliari 22 marzo 1980, n. 14, 27 marzo 1980, n. 22 e 2 aprile 1980, n. 28 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 22 gennaio 1981, n. 7/a, 30 gennaio 1981, n. 7/b, 9 febbraio 1981, n. 7/c e 14 aprile 1981, n. 19);

deliberazione 12 luglio 1983, n. 30250: comune di Oltre il Colle (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 marzo 1980, n. 518 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 7 marzo 1981, n. 101 e 16 marzo 1981. n. 101-*bis*);

deliberazione 5 luglio 1983, n. 30083: comune di Livo (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 agosto 1980, n. 19 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 1981, n. 7);

deliberazione 26 luglio 1983, n. 30698: comune di Veniano (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 30 aprile 1982, n. 39 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 29 settembre 1982, n. 64 e 5 novembre 1982, n. 65);

deliberazione 12 luglio 1983, n. 30251: comune di Suello (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 giugno 1979, n. 29 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 1° aprile 1980, n. 41);

deliberazione 19 luglio 1983, n. 30503: comune di Sustinente (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 febbraio 1981, n. 28 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 luglio 1981, n. 50);

deliberazione 5 luglio 1983, n. 30081: comune di S. Alessio con Vialone (Pavia) (piano adottato con deliberazione 26 giugno 1981, n. 25 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 novembre 1981, n. 39);

deliberazione 19 luglio 1983, n. 30502: comune di Torre d'Arese (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 luglio 1982, n. 42);

deliberazione 12 luglio 1983, n. 30252: comune di Lirio (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 22 aprile 1980, n. 22-*bis* e 9 gennaio 1981, n. 12 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 26 giugno 1981, n. 42 e 26 novembre 1981, n. 76);

deliberazione 19 luglio 1983, n. 30504: comune di Sabbio Chiese (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 31 e deliberazione della giunta municipale 6 giugno 1980, n. 30, ratificata con deliberazione consiliare 7 agosto 1980, n. 39 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 31 dicembre 1981, n. 78);

deliberazione 5 luglio 1983, n. 30082: comune di Dosso del Liro (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 11 marzo 1978, n. 4 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 6 agosto 1978, n. 29).

(5776)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Monza, Casaloldo, Menaggio, Codogno, Gandino, Piubega, Fiesco, Milano e Roncoferraro.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 29 marzo 1983, n. 27078: comune di Monza (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 maggio 1979, n. 1657, integrata con deliberazione della giunta municipale 11 luglio 1981, n. 1094, ratificata con deliberazione consiliare 8 febbraio 1982, n. 75);

deliberazione 7 luglio 1983, n. 29114: comune di Casaloldo (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 9 luglio 1982, n. 125);

deliberazione 15 giugno 1983, n. 29335: comune di Menaggio (Como) (variante adottata con deliberazioni consiliari 6 marzo 1981, n. 20 e 31 marzo 1982, n. 11);

deliberazione 19 luglio 1983, n. 30510: comune di Menaggio (Como) (variante adottata con deliberazione della giunta municipale 22 luglio 1982, n. 131, ratificata con deliberazioni consiliari 8 ottobre 1982, n. 34 e 5 aprile 1983, n. 20);

deliberazione 30 giugno 1983, n. 29833: comune di Codogno (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 novembre 1981, n. 419);

deliberazione 5 luglio 1983, n. 30092: comune di Gandino (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 dicembre 1981, n. 142);

deliberazione 12 luglio 1983, n. 30256: comune di Piubega (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 settembre 1982, n. 72);

deliberazione 19 luglio 1983, n. 30514: comune di Fiesco (Cremona) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 luglio 1982, n. 30);

deliberazione 19 luglio 1983, n. 30511: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 21 luglio 1982, n. 642);

deliberazione 19 luglio 1983, n. 30512: comune di Roncoferraro (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 gennaio 1983, n. 13).

(5777)

Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Novedrate e Dervio

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 18 luglio 1983, n. 1243/Urb.: comune di Novedrate (Como);

decreto 18 luglio 1983, n. 1245/Urb.: comune di Dervio (Como).

(5778)

Rettifica alla deliberazione di approvazione del piano regolatore generale del comune di Albuzzano

Con deliberazione della giunta regionale 12 luglio 1983, n. 30266, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata rettificata la deliberazione 22 dicembre 1982, n. 24047, di approvazione del piano regolatore generale del comune di Albuzzano (Pavia).

(5779)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 4 del 30 settembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 203.3.16 (scadenza 30 novembre 1983):

bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze chimiche.

Bando n. 203.6.31 (scadenza 30 novembre 1983):

bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.6.32 (scadenza 5 dicembre 1983):

bando di concorso a diciotto borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando n. 203.7.12 (scadenza 30 novembre 1983):

bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria ed architettura.

Bando n. 215.16 (scadenza 10 dicembre 1983):

bando di concorso a settanta borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche offerte dalla N.A.T.O.

Bando n. 217.16 (scadenza 10 dicembre 1983):

Nato senior fellowships scheme - Nato visiting professorships scheme.

(5781)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova d'esame del concorso pubblico a quarantatre posti di coadiutore dattilografo.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1984 verrà fissato il diario della prova d'esame del concorso a quarantatre posti di coadiutore dattilografo in prova, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 23 dicembre 1982.

(5727)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte dei pubblici concorsi, per esami, ad un posto di infermiere generico, un posto di operatore tecnico con mansioni di cuoco, un posto di operatore tecnico con mansioni di centralinista e un posto di operatore tecnico con mansioni di guardarobiere presso l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Le prove scritte dei pubblici concorsi ad un posto di infermiere generico, un posto di operatore tecnico con mansioni di cuoco, un posto di operatore tecnico con mansioni di centralinista e un posto di guardarobiere, approvati con deliberazione del comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. 14 luglio 1983, n. 1681, avranno luogo in Roma, via Giolitti n. 34, alle ore 8 dei giorni di seguito indicati:

infermiere: 8 novembre 1983;
cuoco: 9 novembre 1983;
centralinista: 10 novembre 1983;
guardarobiere: 11 novembre 1983.

(5793)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 3, IN VARESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vigile sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Varese.

(406/S)

REGIONE SARDEGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4, IN OLBIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di dirigente, primo livello funzionale e retributivo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente, primo livello funzionale e retributivo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Olbia (Sassari).

(407/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.